

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>**Notificazione e comunicazione degli atti**

## Notificazione e comunicazione degli atti

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 1393/2007

**NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.**

**Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)**

### Informazioni generali

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio mira a migliorare e accelerare la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ai fini della loro notificazione o comunicazione tra gli Stati membri.

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea compresa la Danimarca, che ha confermato l'intenzione di attuare il contenuto del regolamento mediante una [dichiarazione](#) basata su un accordo parallelo concluso con la Comunità europea.

Il regolamento prevede diversi modi di trasmissione, notificazione e comunicazione degli atti: trasmissione attraverso organi mittenti e riceventi, per via consolare o diplomatica, notificazione o comunicazione diretta, oppure mediante i servizi postali.

Gli organi mittenti sono competenti per la trasmissione degli atti giudiziari o extragiudiziali da notificare o comunicare a un altro Stato membro. Gli organi riceventi sono competenti per il ricevimento degli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro. L'autorità centrale ha il compito di inviare informazioni agli organi mittenti e di cercare soluzioni alle eventuali difficoltà insorte durante la trasmissione degli atti.

Il regolamento prevede sette moduli.

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione del regolamento e uno strumento di facile impiego per compilare i moduli.

**Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.**

### Link correlati

[Accordo tra la Comunità Europea e il Regno di Danimarca](#) relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

[Accordo dell'Aia del 15 novembre 1965 relativo alla notificazione o comunicazione in un paese estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale](#)

[SITO ARCHIVIATO - Atlante giudiziario europeo in materia civile](#)

Ultimo aggiornamento: 01/07/2022

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

### Notificazione e comunicazione degli atti - Belgio

**NB! Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.**

**Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)**

#### Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Mezzi a disposizione di tali soggetti sono i seguenti: posta, telefono, fax e e-mail.

#### Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

Lingue che possono essere utilizzate per compilare il modulo standard : francese, neerlandese, tedesco e inglese.

#### Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale è la Camera nazionale degli ufficiali giudiziari (*Chambre nationale des huissiers de justice*).

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

BE-1060 Bruxelles

Tel. (+32 2)5380092

Fax (+32 2)5394111

E-mail: [info@nkgb-cnjb.be](mailto:info@nkgb-cnjb.be)

Talune informazioni possono essere comunicate per posta, per fax, per e-mail o per telefono.

Conoscenze linguistiche : francese, neerlandese, tedesco e inglese.

#### Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Il modulo standard per la domanda è inoltre accettato in inglese oltre al francese, al neerlandese e al tedesco.

#### Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

Il Belgio applica un sistema di doppia data per stabilire il momento di una comunicazione o di una notifica; infatti, la data da tenere in considerazione come quella del momento della comunicazione o della notifica è diversa a seconda che si tratti di quella che si riferisce al destinatario dell'atto oppure di quella che si riferisce al mittente.

Conformemente all'articolo 53bis del codice di procedura giudiziaria belga, rispetto al destinatario, e a meno che la legge non disponga altrimenti, i termini che decorrono da una comunicazione e/o notifica sono calcolati a partire:

1° nel caso in cui la comunicazione e/o la notifica sia effettuata mediante plico giudiziario o con raccomandata con avviso di ricevuta, dal primo giorno seguente quello in cui il plico è stato presentato al domicilio del destinatario, o, eventualmente presso la sua residenza o il domicilio eletto;

2° nel caso in cui la comunicazione e/o la notifica sia effettuata mediante raccomandata oppure con lettera semplice, dal terzo giorno lavorativo seguente in cui il plico è stato consegnato agli uffici postali, salvo che il destinatario fornisca prova contraria.

Rispetto al mittente si considera la data di invio (oppure la data del deposito alla posta o in cancelleria) la quale vale come data di notifica o di comunicazione.

Pertanto, nel caso in cui una parte processuale che risulta soccombente in primo grado voglia presentare appello, deve avere la possibilità di agire in tal senso senza attendere il compimento della formalità della notifica della sentenza.

Inoltre, nel caso in cui un soggetto intenda interrompere una prescrizione, dovrà notificare un atto d'interruzione (atto stragiudiziale).

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

Il Belgio accetta il fatto che il modulo per l'attestazione sia compilato in inglese, oltre al francese, al neerlandese e al tedesco.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

Le spese di notifica da versare all'ufficiale giudiziario corrispondono a un diritto forfettario di 165 euro (IVA belga inclusa) e vanno pagate dall'istante per ciascun atto notificato e destinato a una persona fisica o giuridica. Tale importo o una parte di quest'ultimo può essere richiesto dall'ufficiale giudiziario prima di qualsiasi suo intervento. In caso di applicazione dell'IVA dello Stato d'origine sulle spese di notifica in base alla normativa europea relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'ufficiale giudiziario rimborsa quanto percepito eventualmente in eccesso. Tale pagamento va effettuato direttamente tramite una banca o un istituto finanziario riconosciuto dal paese dell'istante in Belgio e le spese per le commissioni bancarie sono a carico dell'ordinante.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

Il Belgio si oppone all'utilizzo sul suo territorio della facoltà di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

Il Belgio non si oppone alla possibilità di notifica o di comunicazione diretta di cui all'articolo 15.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

In Belgio i giudici, nonostante quanto disposto al paragrafo 1, possono pronunciarsi nel caso in cui siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.

La remissione in termini prevista al paragrafo 4 va presentata entro un anno a partire dalla pronuncia della decisione.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Bulgaria**

**NB!** Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

**Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)**

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

L'organo mittente incaricato della notifica all'estero delle comunicazioni giudiziarie e dei giuramenti è la giurisdizione dinanzi alla quale la causa è pendente.

L'organo mittente per la notifica di documenti extragiudiziali all'estero è la corte distrettuale (rayonen sad) avente giurisdizione per l'indirizzo attuale o permanente della notifica della persona o dell'ente che richiede la notifica; per i documenti certificati da un notaio la corte distrettuale (rayonen sad) competente per il distretto nel quale il notaio esercita la sua attività.

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

L'organo ricevente nel caso della Repubblica di Bulgaria è la corte distrettuale (rayonen sad) nella cui giurisdizione i documenti devono essere notificati.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

Le corti distrettuali accettano le consegne effettuate mediante posta delle domande di notifica o delle notifiche e dei relativi documenti allegati da notificare.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Le corti distrettuali accettano i formulari standard redatti in bulgaro, inglese o francese.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale è il Ministero della giustizia.

Direzione "Cooperazione giuridica internazionale e affari europei"

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

e-mail: [civil@justice.government.bg](mailto:civil@justice.government.bg)

1, Ulitsa Slavyanska

PO Box 1040, Sofia

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Il formulario di domanda tipo della trasmissione di documenti può essere completato in bulgaro, inglese o francese.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

La legislazione bulgara non specifica un termine per la notifica dei documenti.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

La Repubblica di Bulgaria autorizza la redazione del certificato di notifica della copia dei documenti notificati in bulgaro, in inglese o in francese.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

La legislazione bulgara non prevede una tassa per la notifica dei documenti effettuata normalmente. Qualora si faccia ricorso a un particolare metodo di notifica verrà applicata una tassa il cui importo è determinato conformemente al tariffario allegato alla legge sulle funzioni degli ufficiali giudiziari privati.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, la Repubblica di Bulgaria dichiara che non è autorizzata la notifica nel territorio bulgaro di documenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, salvo che il destinatario sia un cittadino di uno Stato membro nel quale il documento è stato redatto (articolo 608 del codice di procedura civile).

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

La notifica diretta ai sensi dell'articolo 15 non è consentita ai sensi della legislazione bulgara (articolo 613 del codice di procedura civile).

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

La Repubblica di Bulgaria dichiara che non intende avvalersi della possibilità prevista all'articolo 19, paragrafo 2.

Le domande ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 possono essere introdotte entro il termine di un anno dalla data di pronuncia della sentenza.

## Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2

La Repubblica di Bulgaria non aderisce e non ha concluso nessun accordo, compatibile con il regolamento al fine di accelerare o di semplificare ulteriormente le procedure di trasmissione dei documenti.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

## Notificazione e comunicazione degli atti - Cechia

NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)

### Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Organi giurisdizionali, ufficiali giudiziari, uffici del pubblico ministero

### Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Mezzi di ricezione disponibili:

titolare di licenza postale,

fax,

e-mail.

### Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

Il formulario può essere compilato in ceco, slovacco o inglese.

### Articolo 3 - Autorità centrale

Ministero della giustizia, dipartimento internazionale

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tel.: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: [posta@msp.justice.cz](mailto:posta@msp.justice.cz)

### Articolo 4 - Trasmissione degli atti

La Repubblica ceca accetta che il formulario sia compilato in ceco, slovacco o inglese.

### Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

Nessuno di tali termini sono stati stabiliti per notificare gli atti nella Repubblica ceca.

### Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

La Repubblica ceca accetta che il certificato sia compilato in ceco, slovacco o inglese.

### Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

Nella Repubblica ceca il servizio di notifica è gratuito.

### Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Repubblica ceca dichiara di non essere contraria a tale notifica sul suo territorio.

### Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La Repubblica ceca dichiara che il diritto ceco non permette tale tipo di notifica o comunicazione sul suo territorio.

### Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

#### Articolo 19, paragrafo 2

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, i giudici della Repubblica ceca possono emettere una sentenza anche se non esiste una relata di notifica o una ricevuta, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

#### Articolo 19, paragrafo 4

La Repubblica ceca non stabilisce alcun termine di questo tipo.

## Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2

La Commissione invierà gli atti dei seguenti accordi:

trattato tra la Repubblica socialista ceca e la Repubblica di Polonia sul gratuito patrocinio e sulla transazione di controversie di diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e diritto penale, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987, in vigore tra la Repubblica ceca e la Polonia (*Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem*)

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ungherese sul gratuito patrocinio e le transazioni relative a controversie di diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e diritto penale firmato a Bratislava il 28 marzo 1989, in vigore tra la Repubblica ceca e l'Ungheria (*Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem*)

trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sul gratuito patrocinio emanato dagli organismi giudiziari e sulla transazione di determinate controversie in diritto civile e diritto penale, firmato a Praga il 29 ottobre 1992 (*Smlouva mezi Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992*)

trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania su ulteriori agevolazioni relative al gratuito patrocinio, basato sulle convenzioni dell'Aia del 1° marzo 1954 sulla procedura civile, del 15 novembre 1965 sulla notifica all'estero di atti giudiziari e stragiudiziali relativi al diritto civile e commerciale e del 18 marzo 1970 sull'assunzione di prove all'estero in diritto civile e commerciale (*Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních*)

Ultimo aggiornamento: 18/05/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione

europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

## Notificazione e comunicazione degli atti - Danimarca

NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)

### Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Gli organi mittenti sono gli organi giurisdizionali:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Tel. +45 99 68 50 70

Email: [udlandsforkyndelse@domstol.dk](mailto:udlandsforkyndelse@domstol.dk)

### Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

L'organo ricevente è il ministero della Giustizia.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

DK Danemark

Tel. +45 72 26 84 00

Fax 33 93 35 10

Email: [jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

### Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

I mezzi per la ricezione degli atti sono il fax, la posta convenzionale o la posta elettronica, a condizione che il documento ricevuto sia una copia integrale del documento inviato e che tutte le indicazioni contenute nel documento siano leggibili senza difficoltà.

### Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

La Danimarca accetta che il modulo figurante nell'allegato del regolamento sia compilato in lingua danese, inglese o francese.

### Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale è il ministero della Giustizia.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Tel. +45 7226 8400

Fax +45 3393 3510

Email: [jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

I mezzi per la ricezione degli atti sono il fax, la posta convenzionale o la posta elettronica, a condizione che il documento ricevuto sia una copia integrale del documento inviato e che tutte le indicazioni contenute nel documento siano leggibili senza difficoltà.

La Danimarca accetta che il modulo figurante nell'allegato del regolamento sia compilato in lingua danese, inglese o francese.

### Articolo 4 - Trasmissione degli atti

La Danimarca accetta che il modulo figurante nell'allegato del regolamento sia compilato in lingua danese, inglese o francese.

### Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

La Danimarca non intende avvalersi della possibilità offerta dalle disposizioni di deroga di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

### Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

La Danimarca accetta che il certificato sia redatto in lingua danese, inglese o francese.

### Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

La notificazione o la comunicazione di atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro non comporta spese.

### Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Danimarca accetta che i rappresentanti diplomatici o consolari possano notificare o comunicare gli atti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1.

### Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

In linea di principio gli organi giurisdizionali possono procedere alla notificazione o alla comunicazione con i mezzi previsti dal codice di procedura civile e, su richiesta, possono prestare assistenza per procedere alla notificazione o alla comunicazione.

La notificazione e la comunicazione diretta possono essere effettuate anche da altre autorità (senza l'intervento dell'organo giurisdizionale) tramite gli ufficiali giudiziari.

### Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Per quanto riguarda l'articolo 19, paragrafo 2, la Danimarca informa che i tribunali danesi possono decidere su un caso anche se non hanno ricevuto nessun attestato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, purché siano rispettate le condizioni enunciate all'articolo 19, paragrafo 2.

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, la Danimarca precisa che quando un convenuto non compare, la domanda di riesame ai sensi della disposizione citata deve essere presentata entro un anno dalla pronuncia della decisione.

### Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2

[Convenzione nordica del 26 aprile 1974 relativa all'assistenza giudiziaria](#)  (81 Kb) [da](#)

Ultimo aggiornamento: 15/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

## Notificazione e comunicazione degli atti - Germania

NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)

#### Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

L'organo mittente per gli atti giudiziari è l'organo giurisdizionale che notifica il documento (articolo 1069, comma 1 del codice di procedura civile (ZPO)). L'organo mittente per gli atti extragiudiziali è il giudice distrettuale (Amtsgericht) del distretto in cui è domiciliato o residente abituale il soggetto che notifica il documento; nel caso di atti notarili può trattarsi anche del giudice distrettuale in cui si trova lo studio notarile, nel caso di persone giuridiche è il giudice distrettuale del distretto in cui si trova la sede principale; i governi dei Länder possono emettere un'ordinanza che attribuisce a un giudice distrettuale le funzioni di organo mittente per più distretti appartenenti alla giurisdizione di diversi giudici distrettuali (articolo 1069, comma 1 ZPO).

#### Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Per quanto riguarda la notifica o la comunicazione di documenti nella Repubblica federale di Germania, l'autorità ricevente tedesca ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1393/2007 è il giudice distrettuale del distretto in cui il documento deve essere notificato. I governi dei Länder possono emettere un'ordinanza che attribuisce a un giudice distrettuale le funzioni di autorità ricevente per più distretti appartenenti alla giurisdizione di diversi giudici distrettuali.

#### Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Mezzi a disposizione per la comunicazione:

- per la ricezione e l'invio di atti: servizio postale, inclusi i corrieri privati, fax
- per altre comunicazioni: telefono, e-mail.

#### Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

Il modulo può essere compilato in tedesco o in inglese.

#### Articolo 3 - Autorità centrale

In ogni Land le funzioni autorità centrale sono svolte da un ente designato dal governo del Land. Di solito si tratta di autorità giudiziarie del Land o della corte d'appello (Oberlandesgericht) del Land stesso.

L'indirizzo è formato dall'indirizzo dell'ufficio, qualora disponibile, altrimenti, e in taluni casi in aggiunta, dall'indirizzo postale.

Per la posta espressa e i plichi (compresi i pacchi di piccole dimensioni) deve essere utilizzato esclusivamente l'indirizzo completo.

#### Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Il modulo di cui all'allegato I (richiesta) può essere compilato in tedesco o inglese.

#### Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

Dal punto di vista del richiedente, l'unico preso in considerazione negli articoli 8, paragrafo 3, e 9, paragrafo 2, ai sensi del diritto tedesco la data esatta della notifica o della comunicazione di solito non è così importante per il computo del termine giacché di norma è sufficiente che il documento sia giunto negli uffici dell'organo giurisdizionale entro il termine nel caso in cui la notifica sia effettuata immediatamente (articolo 167 ZPO). Se, in un caso particolare, la data esatta assume rilevanza, l'articolo 222, paragrafo 2 del ZPO si applica in combinato disposto con gli articoli 187 e seguenti del codice civile tedesco.

#### Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Il modulo di cui all'allegato I (certificato) può essere compilato in tedesco o in inglese.

#### Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

Le spese di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in circostanze normali non sono superiori a 20,50 euro. Sono calcolate conformemente alla normativa in materia di spese giudiziarie processuali in funzione del tipo di notifica o di comunicazione richiesta.

#### Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Nel territorio della Repubblica federale di Germania la notifica o comunicazione da parte di agenti diplomatici o consolari ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 1, non è autorizzata, salvo che l'atto debba essere notificato a un cittadino dello Stato membro d'origine.

#### Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

Ai sensi dell'articolo 15, nel territorio della Repubblica federale di Germania possono essere notificati o comunicati in via diretta soltanto i documenti per i quali la legislazione tedesca sulla procedura civile autorizza espressamente la notifica diretta (articolo 166, paragrafo 2, ZPO). Una richiesta introduttiva dell'istanza non può essere notificata avvalendosi della suddetta modalità. La notifica o la comunicazione diretta è autorizzata, ad esempio, ai sensi dell'articolo 750 ZPO per gli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 794, paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 979 ZPO per gli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 922 paragrafo 2, ZPO, per le ordinanze di sequestro conservativo e, ai sensi degli articoli 935 e seguenti per le ordinanze cautelari. I dettagli delle notifiche o delle comunicazioni dirette autorizzate sono disciplinate dagli articoli 191 e seguenti ZPO.

#### Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Qualora le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 siano soddisfatte, le giurisdizioni tedesche possono decidere una controversia se l'atto introduttivo della causa o un atto ad esso equivalente sia stato notificato o comunicato pubblicamente nella Repubblica federale di Germania.

La rimozione della preclusione, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, non può essere chiesta dopo un anno dalla scadenza del termine non rispettato.

Ultimo aggiornamento: 30/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### Notificazione e comunicazione degli atti - Estonia

NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)

#### Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

#### Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

#### Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Gli atti possono essere ricevuti attraverso i seguenti mezzi di comunicazione: servizio postale, fax e mezzi di trasmissione elettronica conformemente alle condizioni stabilite nel codice di procedura civile.

#### Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

Si possono usare l'estone o l'inglese.

#### Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale è il ministero della Giustizia.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Telefono: +372 620 8183

Fax: +372 620 8109

E-mail: [central.authority@just.ee](mailto:central.authority@just.ee)

<http://www.just.ee>

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, in Estonia sono accettati i moduli standard compilati in estone o in inglese.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

In generale il diritto estone non prevede tali termini.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, in Estonia sono accettati i moduli standard compilati in estone o in inglese.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

La notifica o la comunicazione degli atti è generalmente gratuita.

Quando la notifica o la comunicazione degli atti procedurali è effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, le spese sono pari a 40 euro se è stato possibile notificare o comunicare gli atti al destinatario o al suo rappresentante legale:

- 1) utilizzando l'indirizzo o i dati di contatto inseriti nel registro della popolazione oppure l'indirizzo elettronico [codice d'identificazione personale@eesti.ee](mailto:codice_d'identificazione_personale@eesti.ee);
- 2) utilizzando l'indirizzo inserito nel registro estone dei lavoratori autonomi o delle persone giuridiche oppure i dati di contatto che figurano nel sistema d'informazione di detto registro.

Negli altri casi le spese da corrispondere all'ufficiale giudiziario per la notifica o la comunicazione degli atti procedurali sono pari a 70 euro. Se la persona a cui si devono notificare o comunicare gli atti ha l'obbligo per legge di inserire il proprio indirizzo o i propri dati di contatto nel registro della popolazione oppure nel registro estone dei lavoratori autonomi o delle persone giuridiche e non ha rispettato detto obbligo, anche nel caso in cui i dati del registro non siano più validi o siano errati per altri motivi, e se non è quindi stato possibile procedere alla notifica o alla comunicazione degli atti procedurali utilizzando tali dati, 35 euro delle spese sopracitate saranno a carico del richiedente del servizio e 35 euro della persona cui si devono notificare o comunicare, a norma della decisione che fissa gli onorari dell'ufficiale giudiziario.

Se l'ufficiale giudiziario non ha potuto notificare o comunicare un atto procedurale pur avendo fatto, nei limiti del ragionevole, tutto il necessario e il possibile per notificarlo o comunicarlo secondo la legge, questi ha diritto a richiedere il pagamento della somma di 40 euro presentando una decisione che fissa i suoi onorari e l'avviso di notifica o di comunicazione riguardante le azioni svolte al fine di notificare o comunicare l'atto.

L'ufficiale giudiziario non ha diritto a richiedere il pagamento se, entro il termine fissato dal giudice, non ha fatto, nei limiti del ragionevole, tutto il necessario e il possibile per notificare o comunicare gli atti secondo la legge senza riuscirvi.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, gli atti possono essere notificati o comunicati da agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro presenti in Estonia soltanto ai cittadini dello Stato membro di origine degli atti.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

La notifica o la comunicazione degli atti secondo le modalità di cui all'articolo 15 del regolamento non è ammessa in Estonia.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

Un giudice estone può pronunciarsi su un caso alle condizioni precisate all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento, benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notifica o comunicazione di un atto procedurale al convenuto. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, terza frase, del regolamento, la domanda di rimozione della preclusione deve essere presentata al giudice entro un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione che chiude il procedimento relativo a un determinato caso.

#### **Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2**

Accordo tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale.

Accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Irlanda**

**NB!** Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

Dal 15.4.2019 l'agenzia incaricata della trasmissione in Irlanda è il Combined Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,

Courts Service Centralised Office,

Combined Court Office,

The Courthouse,

Castlebar,

Co. Mayo

Indirizzo e-mail: [serviceofeudocuments@courts.ie](mailto:serviceofeudocuments@courts.ie)

Le eventuali domande relative a richieste di servizio effettuate prima del 15.4.2019 vanno inviate all'ufficio da cui è stata inviata la richiesta.

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

Dal 15.4.2019 l'agenzia incaricata della ricezione in Irlanda è il Combined Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,  
Courts Service Centralised Office,  
Combined Court Office,  
The Courthouse,  
Castlebar,  
Co. Mayo

Indirizzo e-mail: [✉ serviceofeudocuments@courts.ie](mailto:serviceofeudocuments@courts.ie).

Le eventuali domande relative a richieste di servizio effettuate prima del 15.4.2019 vanno inviate all'ufficio a cui è stata inviata la richiesta.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: i documenti possono essere trasmessi a mezzo postale o mediante un fornitore di servizi quali un corriere espresso.

Le comunicazioni per motivi amministrativi possono essere effettuate anche per posta elettronica.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Il modulo standard può essere compilato in irlandese o in inglese.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

The Master,  
The High Court,  
Four Courts  
Dublin 7  
Irlanda

Le comunicazioni in inglese o in irlandese possono essere effettuate per posta o per fax all'ufficio centrale della High Court (353-1) 872 56 69. E' anche possibile la comunicazione per telefono all'ufficio centrale della High Court (353-1) 888 60 00.

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

L'Irlanda accetta il modulo di domanda (modulo standard) in irlandese o in inglese.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nel diritto irlandese

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

L'Irlanda accetta il modulo certificato (modulo standard) in irlandese o in inglese.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

Se è richiesta una notifica in persona ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, tale notifica sarà effettuata da un'agenzia legale, un investigatore privato, un avvocato contro pagamento di una tariffa concordata tra le parti, di norma da 70 EUR a 100 EUR.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

L'Irlanda non vi si oppone.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

In alternativa alla trasmissione a mezzo posta, l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1393/2007, consente di notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti.

Per trovare un procuratore legale consultare il seguente link:

[✉ https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/](https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/)

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un'autorità giurisdizionale irlandese può pronunciare una sentenza anche se non esiste alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, se sono state soddisfatte tutte le condizioni indicate nel paragrafo 2.

In relazione all'articolo 19, paragrafo 4, spetta al giudice verificare che la domanda di rimozione della preclusione sia stata presentata entro un termine ragionevole una volta che il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

#### **Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2**

Nessuna

Ultimo aggiornamento: 11/07/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Grecia**

NBI Il regolamento (CE) n. [✉ 1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [✉ 2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

Mezzi per la ricezione disponibili: servizio postale.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Per la compilazione del modulo standard possono essere utilizzati, oltre al greco, l'inglese e il francese.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

Ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani  
(*Ypourgéo Dikaiosýnis, Diaféneias kai Anthrópinon Dikaíomáton*)  
Dipartimento Cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e penale  
(*Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis*)  
96 Mesogion Av.  
Μεσογείων 96  
11527 Atene, Grecia

11527 Αθήνα, Ελλάδα

Telefono: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Fax: (0030) 210 7767499

E-mail: [civilunit@justice.gov.gr](mailto:civilunit@justice.gov.gr), [gkouvelas@justice.gov.gr](mailto:gkouvelas@justice.gov.gr), [mntolia@justice.gov.gr](mailto:mntolia@justice.gov.gr), [avasilopoulou@justice.gov.gr](mailto:avasilopoulou@justice.gov.gr)

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Per la compilazione del modulo di domanda possono essere utilizzati, oltre al greco, l'inglese e il francese.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

La Grecia non intende derogare all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

Per la compilazione dei certificati possono essere utilizzati, oltre al greco, l'inglese e il francese.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

A partire dal 1° agosto 2013 le spese di notificazione o di comunicazione a mezzo pubblico ministero (*eisangeléas*) sono pari a un diritto forfettario di 50 EUR.

Le spese devono essere versate al ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani (*Ypourgéio Dikaíosynis, Diafáneias kai Anthrópinon Dikaíomáton*) con bonifico bancario sul seguente conto:

Banca di Grecia (*Trápeza tis Elládos*)

conto n.: 23/2341147896

IBAN: GR910100023000002341147896

codice SWIFT: BNGRGRAA.

Tutte le domande di notificazione o di comunicazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento devono seguire la procedura descritta. Le domande non accompagnate da un'adeguata prova di pagamento bancario saranno respinte senza essere trattate.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

La Grecia si oppone alla facoltà di procedere alla notificazione o alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali sul suo territorio a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, tranne nel caso in cui i documenti in questione debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro che li ha emanati.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

La Grecia non ha espresso riserve in merito al presente articolo.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali greci sono tenuti a emettere una decisione se sussistono le condizioni previste al paragrafo 1.

Le domande di rimozione della preclusione di cui al paragrafo 4 devono essere presentate entro tre anni dalla pronuncia della decisione.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Spagna**

**NB! Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.**

**Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)**

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

In Spagna sono i "Letrados de la Administración de Justicia" (cancellieri), dei singoli "Juzgados" (giudici monocratici) e "Tribunales" (collegi giudicanti).

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

Per quanto attiene ai mezzi a disposizione per la ricezione degli atti, attualmente le giurisdizioni monocratiche utilizzano i mezzi informatici e telematici, tuttavia tale tipo di mezzi si trova in una fase di avvio per cui, senza pregiudicare il futuro ricorso a tali mezzi, attualmente è accettato unicamente il mezzo postale.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard: inglese, francese, portoghese o spagnolo.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'organismo centrale designato dalla Spagna è la "Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional" (Sottodirezione generale per la cooperazione giuridica internazionale) del ministero della Giustizia.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fax (34) 913 90 44 57

Attualmente il mezzo accettato per la ricezione degli atti è il mezzo postale.

Conoscenza delle lingue: spagnolo, francese e inglese.

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

La Spagna accetta che il formulario di domanda (modulo standard) sia compilato in inglese, francese e portoghese, oltre allo spagnolo.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

Vi sono termini diversi in funzione del documento da notificare e del tipo di processo o di fase dello stesso.

In linea di principio i termini sono di 3 o 5 giorni.

È d'uopo conformarsi a quanto disposto nelle corrispondenti norme processuali.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

La Spagna accetta che il certificato di conformità sia trasmesso in inglese, francese e portoghese, oltre allo spagnolo.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**



Il costo corrisponde a quanto previsto dalla normativa spagnola applicabile, che attualmente non fissa alcun importo.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

La Spagna si oppone alle notificazioni sul proprio territorio in provenienza da altri Stati membri ed effettuate attraverso i servizi consolari o diplomatici, eccetto nel caso in cui siano effettuate a un cittadino di tale Stato membro (SM di origine).

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

La Spagna dichiara che questo canale di notificazione non è previsto nell'ordinamento giuridico in quanto non si accetta la stessa.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

La Spagna indica che i giudici possono revocare la sospensione concessa nel processo e provvedono nonostante quanto disposto all'articolo 19, paragrafo 1, se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.

Per quanto attiene alla facoltà del giudice di rimuovere la preclusione, la Spagna precisa che la domanda di esenzione dalla preclusione non è ammissibile se formulata successivamente alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla data della decisione.

Ultimo aggiornamento: 30/01/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Francia**

**NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.**

**Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)**

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

Gli organi mittenti in Francia sono gli ufficiali giudiziari e i cancellieri degli organi giurisdizionali.

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

Gli organi riceventi in Francia sono solo gli ufficiali giudiziari.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

Mezzi di ricezione disponibili: servizi postali.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

La Francia accetta che il modulo standard di domanda di cui all'allegato I sia compilato, oltre che in francese, anche in una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, italiano, spagnolo.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'organo centrale è il Département de l'entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

Indirizzo:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l'entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Indirizzo e-mail: [Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr](mailto:Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr)

Conoscenze linguistiche: francese e inglese.

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

La Francia accetta che il modulo standard di domanda di cui all'allegato I sia compilato, oltre che in francese, anche in una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, italiano, spagnolo.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

La Francia precisa che conformemente alla legislazione nazionale, un documento deve essere comunicato o notificato entro un termine preciso, come indicato agli articoli 8, paragrafo 3 e 9, paragrafo 2.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

La Francia accetta che il certificato di comunicazione o di notifica o la copia dell'atto comunicato o notificato possano essere compilati, oltre che in francese, in: inglese, tedesco, italiano, spagnolo.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

L'importo del diritto forfettario connesso all'intervento dell'ufficiale giudiziario è pari a 48,75 euro (decreto del 26 febbraio 2016). La trasmissione degli atti deve essere accompagnata dal relativo pagamento, tranne il caso in cui il richiedente benefici dell'assistenza giudiziaria.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

La Francia si oppone all'utilizzo sul suo territorio della facoltà, da parte di un altro Stato membro, di procedere alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari sul territorio francese, tramite agenti con diplomatici o consolari, salvo che il destinatario dell'atto sia un cittadino di questo Stato membro di origine.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

La Francia non si oppone alla possibilità di comunicazione o di notifica diretta di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, qualora tutte le condizioni previste al paragrafo 2, siano soddisfatte il giudice francese può decidere la causa. La domanda intesa alla rimozione della preclusione di cui al paragrafo 4 deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data della sentenza.

#### **Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2**

Convenzione del 1° marzo 1954 sulla procedura civile

Convenzione del 15 novembre 1965 sulla notifica all'estero di atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile o commerciale.

Accordo tra la Francia e la Germania al fine di agevolare l'applicazione della Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 sulla procedura civile, firmato il 6 maggio 1961

Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e commerciale tra la Francia e il Belgio del 1° marzo 1956, modificata mediante scambio di lettere del 23 e 30 agosto 1960

Accordo firmato il 5 aprile 1967 fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Polonia al fine di agevolare l'applicazione della Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 in materia di procedura civile

Convenzione del 2 febbraio 1922 al fine di agevolare il compimento di atti processuali fra persone residenti in Francia e in Gran Bretagna

Accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia al fine di agevolare l'applicazione della Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 sulla procedura civile, firmato a Belgrado il 29 ottobre 1969

Convenzione fra la Repubblica francese e la Repubblica socialista di Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974

Convenzione di assistenza e di cooperazione giudiziaria fra la Repubblica francese e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 sulla procedura civile, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979

Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e familiare, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni fra la Repubblica francese e la Repubblica popolare d'Ungheria, firmata a Budapest il 31 luglio 1980

Convenzione fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica socialista cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, familiare e commerciale, firmata il 10 maggio 1984

Convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria, firmata a Sofia il 18 gennaio 1989

Ultimo aggiornamento: 15/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Croazia**

**NB! Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.**

**Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)**

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

##### **Articolo 2, paragrafo 1.**

Le agenzie croate competenti per la notificazione di atti all'estero sono le seguenti:

- nel caso di atti processuali, l'organo giurisdizionale che deve eseguire la notifica;
- nel caso di atti stragiudiziali, l'organo giurisdizionale del circondario in questione (*općinski sud*) nel cui territorio la persona alla quale l'atto dev'essere notificato è domiciliata, ha la residenza abituale oppure è stabilita;
- nel caso di atti che sono stati certificati o che provengono da un notaio, l'organo giurisdizionale del circondario in questione;

Le agenzie incaricate di trasmettere gli atti sono gli organi giurisdizionali del circondario in questione, i tribunali circondariali, (*županijski sudovi*) i tribunali commerciali (*trgovački sudovi*) e la Corte Suprema (*Vrhovni sud Republike Hrvatske*).

Il Presidente della Corte Suprema può autorizzare a eseguire le notifiche soltanto uno oppure un numero ristretto di organi giurisdizionali circondariali nel territorio di uno o più organi giurisdizionali circondariali.

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

##### **Articolo 2, paragrafo 2**

L'agenzia ricevente per le notifiche nella Repubblica di Croazia è:

- l'organo giurisdizionale circondariale nel cui territorio gli atti vanno notificati, come indicato nella banca dati degli organi giurisdizionali.

Il Presidente della Corte Suprema può autorizzare soltanto uno o un numero ristretto di organi giurisdizionali nel territorio di uno o più organi giurisdizionali ad eseguire le notifiche.

La competenza degli organi giurisdizionali viene indicata nelle banche dati degli organi giurisdizionali.

Un elenco di luoghi in ordine alfabetico con i codici postali è presente nelle banche dati degli organi giurisdizionali.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

- Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)

Gli atti possono essere ricevuti per posta nella Repubblica di Croazia.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d)

La Croazia accetta i formulari standard compilati in croato.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'organo centrale responsabile per a) la comunicazione di informazioni alle agenzie che trasmettono gli atti b) la ricerca di soluzioni per difficoltà che possono sorgere nel corso della notifica di atti; c) l'invio in casi eccezionali su richiesta di un'agenzia che trasmette, di una richiesta di notifica alla competente agenzia ricevente è:

##### **Il Ministero della giustizia della Repubblica di Croazia**

Ulica grada Vukovara 49

tel: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

web: <http://www.mprh.hr>

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

La Croazia accetta i formulari standard compilati in croato.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

Ai sensi del diritto croato non ci sono termini massimi entro i quali gli atti devono essere notificati.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

La Croazia accetta certificati di notificazione in croato.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

La Croazia non prevede tariffe fisse per la notifica.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

a) La Repubblica di Croazia non si oppone alla notifica di documenti da parte di agenti diplomatici o consolari in base ai requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1;

b) La Repubblica di Croazia non prevede la possibilità di notificare atti dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro a una parte che si trova in Croazia, a meno che gli atti debbano essere notificati a cittadini dello Stato membro in cui gli atti sono stati creati (articolo 13, paragrafo 2).

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

La notifica diretta non è consentita dal diritto croato.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

a) Gli organi giurisdizionali possono pronunciarsi qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

b) Non è consentito presentare una richiesta di rimozione della preclusione dopo un anno dalla data della pronuncia.

#### **Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2**

L'accordo o l'intesa al quale lo Stato membro ha aderito in base ai requisiti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento è il seguente:

- accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia del 7 febbraio 1994 sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale.

Ultimo aggiornamento: 27/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Italia**

**NB!** Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

Mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti: servizio postale.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo: italiano, francese, inglese.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale è la seguente:

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma

Viale Giulio Cesare, N. 52

I-00192 Roma

Telefono: (39) 06.328361

Fax: (39) 06.328367933

Gli atti da notificare in Italia devono pervenire a mezzo posta e saranno restituiti agli organi mittenti con lo stesso mezzo.

Lingue conosciute: italiano, francese e inglese.

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Le lingue accettate per la compilazione del modulo standard, diverse da quella nazionale, sono il francese e l'inglese.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

Non viene invocata alcuna deroga.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

Il formulario che certifica l'espletamento delle formalità relative alla notificazione o alla comunicazione può essere redatto, oltre che nella lingua italiana, nelle lingue francese ed inglese.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

Non sono previste per il momento spese per la notifica di atti provenienti dall'estero.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

L'Italia è contraria alle notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano residenti in altro Stato membro (tranne che l'atto vada notificato o comunicato ad un cittadino italiano residente in altro Stato membro).

L'Italia è contraria alla notifica e/o comunicazione di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro alle persone che siano residenti in Italia, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino di detto Stato membro.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

Nulla osta a che una persona interessata ad un procedimento giudiziario possa far notificare direttamente gli atti giudiziari attraverso pubblici ufficiali competenti dello Stato membro ricevente.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

L'Italia non effettua le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Cipro**

**NB!** Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipro  
Tel.: (357) 22 805928  
Fax: (357) 22 518328  
E-mail: [registry@mjpo.gov.cy](mailto:registry@mjpo.gov.cy)

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico  
Leoforos Athalassas 125  
CY-1461 Nicosia  
Cipro

Tel.: (357) 22 805928  
Fax: (357) 22 518328

E-mail: [registry@mjpo.gov.cy](mailto:registry@mjpo.gov.cy)

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

Posta, fax e e-mail.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Greco e inglese

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico  
Leoforos Athalassas 125  
CY-1461 Nicosia  
Cipro

Tel.: (357) 22 805928  
Fax: (357) 22 518328

E-mail: [registry@mjpo.gov.cy](mailto:registry@mjpo.gov.cy)

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Ai fini della procedura di notifica sul territorio nazionale, l'organo mittente deve presentare il formulario di cui all'allegato I in duplice copia, con la menzione PER NOTIFICA o PER RELATA.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

Il diritto cipriota non stabilisce particolari termini per la notifica degli atti.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

Inglese.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

21 euro per ogni atto.

Il pagamento del diritto di cancelleria dev'essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente conto bancario del Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico:

Conto: 6001017 – Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico  
IBAN: CY21 0010 0001 0000 0000 0600 1017  
Codice Swift: CBCYCY2N

Tutte le istanze per la notifica di atti devono essere effettuate nel modo sopradescritto. Qualora le domande non siano accompagnate dal pagamento del relativo diritto di cancelleria e della corrispondente ricevuta bancaria saranno rispedita e non verrà intrapresa alcuna azione.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

Nessuna obiezione per tale notifica.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

La notifica è consentita in base al diritto cipriota.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

Su istanza dei richiedenti, i giudici possono emettere sentenze in base al loro potere discrezionale, purché siano soddisfatte tutte le condizioni descritte in questo articolo.

Le domande di rimozione della preclusione devono essere presentate entro un anno, ma devono essere depositate in un lasso di tempo ragionevole, a partire dal momento in cui il convenuto è venuto a conoscenza della sentenza.

#### **Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2**

Non applicabile

Ultimo aggiornamento: 26/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Lettonia**

NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

A seguito delle modifiche al codice di procedura civile della Repubblica di Lettonia, entrate in vigore il 1° gennaio 2019, sono stati introdotti cambiamenti concernenti la notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali stranieri in Lettonia a norma del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio. Più in particolare l'autorità centrale incaricata del ricevimento e dell'esecuzione delle richieste di notificazione o di comunicazione degli atti stranieri è ora il *Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome* (Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati della Lettonia). È stato inoltre introdotto un diritto di 113,97 EUR (IVA inclusa) per

ciascuna richiesta di notificazione o di comunicazione di atti. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario ed eventuali commissioni bancarie sono a carico della persona che versa il forfait per la notificazione o la comunicazione di atti.

L'autorità centrale competente è il

#### **Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati della Lettonia)**

Indirizzo (dal 16 dicembre 2019): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettonia

Telefono: (+371) 67290005; Fax: ( +371) 67290006

E-mail: [documents@lzt.lv](mailto:documents@lzt.lv)

Coordinate bancarie:

Numero di registrazione: 90001497619

Sede legale: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettonia

Banca: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

Codice Swift: HABALV22

Causale: informazioni relative al destinatario.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

In Lettonia le domande degli altri Stati membri relative alla notificazione o alla comunicazione di atti e ai certificati di notificazione o di comunicazione sono accettate se sono inviate a mezzo posta.

Le comunicazioni effettuate mediante gli altri moduli standard previsti dal regolamento (CE) n. 1393/2007 possono essere inviate anche con altri mezzi di comunicazione a disposizione dell'organo giurisdizionale lettone interessato.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Oltre alla lingua lettone, la Lettonia accetta moduli compilati in lingua inglese.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale è il *Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome* (Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati della Lettonia)

Indirizzo (dal 16 dicembre 2019): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettonia

Telefono: (+371) 67290005; Fax: ( +371) 67290006

E-mail: [documents@lzt.lv](mailto:documents@lzt.lv)

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

In Lettonia la richiesta di notificazione o di comunicazione di atti redatti mediante il modulo standard figurante nell'allegato del regolamento è accettata se è presentata in lingua lettone o in lingua inglese.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

A norma dell'articolo 56.1, comma 1, del codice di procedura civile (*Civilprocesa likums*), quando atti giudiziari sono stati consegnati secondo la procedura prevista dall'articolo 56 di detto codice, fatto salvo il caso previsto al paragrafo 9 dello stesso articolo, si ritiene che la persona sia stata informata del momento e del luogo di un'udienza o di un atto procedurale o del contenuto dell'atto in questione e si ritiene che gli atti giudiziari siano stati notificati o comunicati:

- 1) alla data in cui il destinatario o un'altra persona li ha ricevuti in conformità all'articolo 56, commi 3, 7 e 8 di detto codice;
- 2) alla data in cui la persona ha rifiutato di riceverli (articolo 57);
- 3) il settimo giorno successivo alla data d'invio quando gli atti sono stati inviati a mezzo posta;
- 4) il terzo giorno successivo alla data d'invio quando gli atti sono stati inviati a mezzo posta elettronica;
- 5) il terzo giorno successivo alla data d'invio quando la comunicazione è effettuata online.

Conformemente al comma 2 di tale articolo, la trasmissione di atti giudiziari a una persona fisica al suo luogo di residenza dichiarato, all'indirizzo supplementare, all'indirizzo del domicilio elettivo indicato o alla sede di una persona giuridica, e il ricevimento di un avviso da parte della posta che indica l'esecuzione dell'invio degli atti o il loro rinvio non determinano di per sé che gli atti sono stati comunicati. La presunzione secondo la quale gli atti sono stati notificati o comunicati il settimo giorno successivo alla data d'invio a mezzo posta o il terzo giorno successivo alla data d'invio a mezzo posta elettronica o nel caso di comunicazione online può essere contestata dal destinatario adducendo circostanze oggettive indipendenti dalla sua volontà che gli hanno impedito di ricevere gli atti all'indirizzo indicato.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

In Lettonia il certificato di notificazione o di comunicazione di atti redatti mediante il modulo standard figurante nell'allegato del regolamento è accettata se è presentata in lingua lettone o in lingua inglese.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

In Lettonia i documenti sono notificati o comunicati a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento e viene applicata un diritto di 113,97 EUR (IVA inclusa) per ogni richiesta. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario ed eventuali commissioni bancarie sono a carico della persona che versa il forfait per la notificazione o la comunicazione di atti.

Coordinate bancarie:

Numero di registrazione: 90001497619

(dal 16 dicembre 2019) Sede legale: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettonia

Banca: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

Codice Swift: HABALV22

Causale: informazioni relative al destinatario.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

La Lettonia si oppone alla notifica o alla comunicazione di atti conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, fatto salvo il caso in cui gli atti siano notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro in questione.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

La legislazione lettone non autorizza la notificazione o la comunicazione di atti conformemente all'articolo 15 del regolamento.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

In Lettonia, nonostante le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, un organo giurisdizionale o un giudice può pronunciarsi benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, purché sussistano le condizioni indicate all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento. Non esiste inoltre un termine specifico allo scadere del quale non sono più accettate le domande dei richiedenti di annullamento degli effetti della preclusione del periodo di ricorso, a condizione che sussistano le condizioni indicate all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento.

## Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2

La Repubblica di Lettonia mantiene due accordi che ha concluso:

- 1) l'accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, di lavoro e penale;
- 2) l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica d'Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici.

Ultimo aggiornamento: 27/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

### Notificazione e comunicazione degli atti - Lituania

NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)

#### Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Tutti i tribunali ordinari della Repubblica di Lituania competenti in materia civile e commerciale hanno la facoltà di trasmettere gli atti a uno Stato estero a norma del regolamento (CE) n. 1393/2007 o della convenzione dell'Aia del 1965.

#### Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

L'organo designato conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007 come organo competente a ricevere le domande di notificazione o comunicazione provenienti da altri Stati membri è la Camera lituana degli ufficiali giudiziari.

#### Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari possono essere ricevuti a mezzo posta o fax.

#### Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

La Lituania accetta i moduli compilati in lituano e in inglese.

#### Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale incaricata di assicurare le funzioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1393/2007 è il ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lituania

Tel.: +370 5 2662984;

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854;

E-mail: [rastine@tm.lt](mailto:rastine@tm.lt)

#### Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Le lingue accettate dalla Repubblica di Lituania per la compilazione del modulo standard figurante nell'allegato del regolamento sono il lituano e l'inglese.

#### Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

Il diritto lituano non prevede alcun termine specifico per la comunicazione o la notificazione degli atti.

#### Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Le lingue accettate dalla Repubblica di Lituania per la compilazione del modulo standard figurante nell'allegato del regolamento sono il lituano e l'inglese.

#### Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

La Repubblica di Lituania richiede il pagamento di un diritto pari a 110 EUR per i servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a).

Tale diritto andrà versato sul conto dell'organo ricevente, ossia della Camera lituana degli ufficiali giudiziari.

Camera lituana degli ufficiali giudiziari

Indirizzo: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lituania

Banca: Luminor Bank AB, codice bancario: 40100; codice SWIFT: AGBLLT2X; numero di conto: LT92 4010 0424 0031 5815; identificativo del soggetto giuridico: 126198978.

Tel.: +370 5 2750067, +370 5 2750068; e-mail: [info@antstoliurumai.lt](mailto:info@antstoliurumai.lt), <http://www.anstoliurumai.lt>

#### Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Repubblica di Lituania dichiara di opporsi alla notificazione o comunicazione di atti sul proprio territorio secondo le modalità descritte all'articolo 13 del regolamento, fatto salvo il caso in cui gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.

#### Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La Repubblica di Lituania dichiara che la notifica o la comunicazione di atti secondo le modalità descritte all'articolo 15 non è autorizzata sul proprio territorio.

#### Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

La Repubblica di Lituania dichiara che gli organi giurisdizionali lituani possono pronunciarsi benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, purché sussistano tutte le condizioni previste dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento.

La Repubblica di Lituania dichiara anche che la domanda di rimuovere la preclusione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento è irricevibile se è presentata dopo la scadenza del termine di un anno a decorrere dalla data della sentenza.

## Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2

La Lituania non ha concluso accordi o intese con altri Stati membri al fine di accelerare o semplificare la trasmissione degli atti di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

### Notificazione e comunicazione degli atti - Lussemburgo

NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)

#### Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Gli ufficiali giudiziari sono competenti per la notifica degli atti.

Su questo sito è possibile reperire un ufficiale giudiziario:

<http://www.huissier.lu/members.php>

I cancellieri delle giurisdizioni sono competenti in materia di comunicazione degli atti.

Le relative informazioni si trovano su questo sito:

<http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html>

Il ministero della giustizia non ha alcuna competenza in materia. Ad esso non va indirizzata nessuna lettera o nessun documento di notifica e di comunicazione degli atti.

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

Su questo sito è possibile reperire un ufficiale giudiziario:

<http://www.huissier.lu/members.php>

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

Mezzi di ricezione disponibili:

posta ordinaria, posta elettronica, fax, telefono.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Francese e tedesco.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale è il *Parquet Général auprès de la Cour supérieure de Justice* (Procura generale presso la Corte superiore di giustizia).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Recapito postale: L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 47 59 81-2336

Fax (+352) 47 05 50

E-mail: [parquet.general@justice.etat.lu](mailto:parquet.general@justice.etat.lu)

Conoscenze linguistiche: francese e tedesco

Il ministero della giustizia non ha alcuna competenza in materia e ad esso non va indirizzata nessuna lettera o nessun documento di notifica e di comunicazione degli atti.

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Il Lussemburgo accetta che il modulo relativo al certificato (modulo standard) possa essere compilato, oltre che in francese, anche in tedesco.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

Il Lussemburgo indica che conformemente alla sua legislazione un documento deve essere notificato e comunicato entro un termine determinato come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 3 e dall'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007.

Quando l'atto è trasmesso per **notifica**, la relata di notifica deve indicare la data della notifica pari al giorno in cui la notifica è stata effettuata nei confronti del destinatario, al suo domicilio o nel giorno di deposito dell'atto presso il domicilio del destinatario.

Se il destinatario rifiuta di accettare la copia dell'atto oggetto della notifica, l'ufficiale giudiziario lo menziona nella relata di notifica. In tal caso la notifica si ritiene compiuta il giorno in cui l'atto è stato presentato al destinatario.

Se la persona cui l'atto deve essere notificato non ha né un domicilio né una residenza conosciuti, l'ufficiale giudiziario redige un processo verbale nel quale menziona gli atti che egli ha posto in essere per la ricerca del destinatario della notifica. La redazione del processo verbale equivale alla notifica dell'atto.

Quando l'atto è trasmesso per **comunicazione**, il Lussemburgo applica un sistema di doppia data.

In effetti, la data che deve essere considerata per quanto riguarda il mittente dell'atto è diversa dalla data da considerarsi per quanto riguarda il destinatario dell'atto stesso.

Per quanto riguarda il mittente, fa fede come data di comunicazione la data in cui l'atto è stato spedito.

Per quanto riguarda il destinatario la data in cui ha avuto luogo la consegna che vale quale data di comunicazione.

Se il destinatario rifiuta di accettare la lettera raccomandata, il postino ne fa menzione sull'avviso di ricevimento ed invia la lettera raccomandata corredata dell'avviso di ricevimento. In questo caso la comunicazione si ritiene compiuta il giorno della presentazione della lettera raccomandata al destinatario.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

Il Lussemburgo accetta che il modulo relativo certificato possa essere compilato oltre che in francese anche in tedesco.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

L'importo del diritto forfettario unico ammonta a 138 euro.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

Il Lussemburgo si dichiara contrario alla possibilità che i suoi agenti diplomatici consolari procedano direttamente, sul territorio o di un altro Stato membro, a notificare o comunicare atti giudiziari o extragiudiziali. Il Lussemburgo si oppone altresì a che agenti diplomatici e consolari di altri Stati membri si avvalgano di questa facoltà sul proprio territorio, tranne ove l'atto vada notificato o comunicato a un cittadino dello Stato membro mittente.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

Il Lussemburgo accetta la notifica o la comunicazione diretta conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1393/2007.

Il ministero della giustizia non ha alcuna competenza in materia. Nessun documento di notifica o di comunicazione degli atti deve essere inviato al ministero della giustizia.

Gli ufficiali giudiziari sono competenti per la notifica degli atti.

L'ufficiale giudiziario nello Stato membro richiesto non è responsabile della regolarità della forma e del contenuto dell'atto che gli è stato trasmesso direttamente dalla persona interessata. Egli è responsabile soltanto delle formalità e delle modalità di notifica che applicherà nello Stato membro richiesto.

Potete cercare un ufficiale giudiziario sul questo sito:

<http://www.huissier.lu/members.php>

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

Il Lussemburgo dichiara che, nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, i giudici lussemburghesi possono decidere la sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 2.

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 19, il Lussemburgo precisa che la domanda intesa a rimuovere la preclusione può essere dichiarata irricevibile qualora essa non sia presentata entro un termine ragionevole, valutato discrezionalmente dal giudice a decorrere dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza della decisione o a decorrere dal momento in cui è cessata l'impossibilità di agire, senza poter essere presentata oltre un anno dalla notifica della decisione.

## **Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2**

/

Ultimo aggiornamento: 15/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

### **Notificazione e comunicazione degli atti - Ungheria**

**NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.**

**Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)**

### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

In Ungheria l'organo mittente

nel caso di atti processuali è l'organo giudiziario dinanzi al quale si svolge il procedimento e che ha emesso l'atto da notificare,

nel caso di atti emessi in un procedimento notarile, è il notaio che ha emesso l'atto, e

nel caso di atti stragiudiziali è il ministro competente per il sistema giudiziario.

### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

In Ungheria l'organo ricevente

è il tribunale distrettuale competente in base al luogo di residenza del destinatario come indicato nella domanda di assistenza legale (*lakcím szerint illetékes járásbíró*), a Budapest, il tribunale distrettuale di Pest (*Pesti Központi Kerületi Bíróság*) e

l'associazione ungherese degli ufficiali giudiziari

### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

L'organo ricevente accetta gli atti per posta, fax o e-mail.

### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Ungherese, tedesco, inglese e francese.

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

In Ungheria le funzioni dell'organo centrale sono svolte dal ministro che è incaricato di gestire il sistema giudiziario.

Ministero della giustizia (*Igazságügyi Minisztérium*)

Dipartimento di diritto internazionale privato (*Nemzetközi Magánjogi Főosztály*)

Indirizzo: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Indirizzo postale: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefono: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: [nmfo@im.gov.hu](mailto:nmfo@im.gov.hu)

Lingue: ungherese, tedesco, inglese e francese.

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Oltre all'ungherese le lingue accettate sono: tedesco, inglese e francese.

### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

Non applicabile in Ungheria.

### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre all'ungherese le lingue accettate sono: tedesco, inglese e francese.

### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

La notifica di atti da parte dell'organo giurisdizionale è gratuita.

La tariffa per la notifica da parte di un ufficiale giudiziario è di HUF 7 500. Tale importo dev'essere pagato anticipatamente con bonifico bancario al conto di cui sopra e la ricevuta del bonifico dev'essere allegata alla domanda.

Titolare del conto: Associazione ungherese degli ufficiali giudiziari;

Banca: Budapest Bank Nyrt.

SWIFT (BIC) kód: BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Si prega di scrivere nello spazio del messaggio: *KU2-numero di riferimento della richiesta, nome del destinatario.*

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

La notifica di cui all'articolo 13 è applicabile solo in Ungheria nel caso in cui il destinatario sia un cittadino dello Stato membro mittente.

### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

La notifica di cui all'articolo 15 del regolamento viene eseguita in Ungheria in base alla normativa che regola le notifiche eseguite da parte degli ufficiali giudiziari.

### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

Gli organi giurisdizionali ungheresi possono eventualmente pronunciarsi qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

In Ungheria il termine di cui all'articolo 19, paragrafo 4, per presentare una domanda di rimozione della preclusione è di un anno.

Ultimo aggiornamento: 03/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

### **Notificazione e comunicazione degli atti - Malta**



NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)

#### Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Ufficio dell'avvocatura dello Stato

Indirizzo: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, La Valletta

Codice postale: VLT1311

Tel. +356 22265000

email: [info@stateadvocate.mt](mailto:info@stateadvocate.mt)

#### Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Ufficio dell'avvocatura dello Stato

Indirizzo: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, La Valletta

Codice postale: Valletta VLT1311

Tel. +356 22265000

email: [info@stateadvocate.mt](mailto:info@stateadvocate.mt)

#### Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Mezzi di ricezione dei documenti a loro disposizione: i documenti originali e l'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1393/2007 et la ricevuta della banca devono essere spedite per posta. In anticipo possono essere inviate copie mediante fax/e-mail.

#### Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

Il formulario standard può essere compilato in inglese o in maltese.

#### Articolo 3 - Autorità centrale

Ufficio dell'avvocatura dello Stato

Indirizzo: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, La Valletta

Codice postale: Valletta VLT1311

Tel. +356 22265000

email: [info@stateadvocate.mt](mailto:info@stateadvocate.mt)

Zone geografiche di giurisdizione: Malta e Gozo

Mezzi di ricezione/comunicazione e competenze linguistiche: inglese

#### Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Inglese

#### Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

Malta intende derogare all'articolo 9, paragrafo 2, poiché esso non è conforme al diritto procedurale maltese.

#### Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Inglese

#### Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

Le spese di cui all'articolo 11, paragrafo 2, di questo regolamento corrispondono a un diritto forfettario di 50 euro per ogni documento che deve essere notificato.

Il pagamento di questo diritto deve essere effettuato anticipatamente al servizio. I documenti sono rinviati senza essere trattati se la domanda di notifica non è accompagnata dalla ricevuta della banca successiva alla realizzazione del pagamento summenzionato. Il pagamento del diritto è effettuato mediante versamento bancario alla persona cui l'importo deve essere rinviato senza trattamento. Il pagamento dei diritti deve essere effettuato mediante versamento bancario all'ufficio del procuratore generale sul seguente conto bancario:

Nome della banca: Bank Ċentrali ta' Malta

Intestatario del conto: AG Office – Receipt of Service Documents

Numero di conto: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Codice SWIFT: MALTMTMT

#### Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Sì, ci opponiamo.

#### Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

Nessuna opposizione.

#### Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Impossibile poiché è richiesta una prova della notifica. Tuttavia, se è emessa una sentenza nei confronti di una persona cui la convocazione non è stata debitamente notificata, quest'ultima può chiedere un riesame della causa entro tre mesi dal deposito della sentenza.

#### Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2

Nessuno.

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### Notificazione e comunicazione degli atti - Paesi Bassi

NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)

#### Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Nei Paesi Bassi tutti gli ufficiali giudiziari sono organi mittenti. Cerca un organo mittente su: <https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor>.

#### Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Nei Paesi Bassi tutti gli ufficiali giudiziari e l'organismo centrale sono organi riceventi. Cerca un organo ricevente su: <https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor>.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

Gli ufficiali giudiziari possono ricevere gli atti a mezzo posta. Un organo ricevente il cui recapito di fax o di posta elettronica è menzionato in allegato può ricevere atti anche per fax o posta elettronica.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Le lingue accettate ai fini della compilazione del formulario di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento e il certificato di notificazione o di comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sono le lingue inglese e tedesca.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'organismo centrale è la Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders ("Organizzazione professionale regia degli ufficiali giudiziari").

Indirizzo:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Paesi Bassi

Tel.: + 31 70 890 35 30

E-mail: [kbvg@kbvg.nl](mailto:kbvg@kbvg.nl)

Web: <http://www.kbvg.nl/>

L'organismo centrale può ricevere/comunicare atti a mezzo posta, posta elettronica o telefono nella lingua neerlandese o inglese.

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Le lingue accettate ai fini della compilazione del formulario di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento e il certificato di notificazione o di comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sono le lingue inglese e tedesca.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

Nei Paesi Bassi, se un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge nazionale.

Se, conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'UE un documento deve essere trattato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di tale paese.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

Le lingue accettate ai fini della compilazione del formulario di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento e il certificato di notificazione o di comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sono le lingue inglese e tedesca.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

L'importo dell'indennizzo forfettario per i costi dall'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto è fissato a 65 EUR.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

I Paesi Bassi non si oppongono alla possibilità che uno Stato membro faccia eseguire la notificazione o la comunicazione diretta di atti giudiziari a soggetti che si trovano nei Paesi Bassi, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

È ammessa la notificazione diretta ai sensi dell'articolo 15 del regolamento tramite ufficiale giudiziario a soggetti in soggiorno nei Paesi Bassi.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, nei Paesi Bassi i giudici possono pronunciarsi, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.

Una domanda di proroga di un nuovo termine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento è ricevibile se presentata entro un anno a decorrere dal giorno della pronuncia.

Ultimo aggiornamento: 03/08/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Austria**

NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)!

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

Modalità di ricevimento di cui dispongono questi organi:

Invio mediante posta ordinaria

Trasmissione con altri servizi di spedizione (ad esempio corriere espresso)

Trasmissione mediante posta elettronica

Trasmissione via fax

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Il modulo può essere compilato in tedesco o in inglese.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale è il Ministero federale della giustizia.

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Wien

Tel.: (43-1) 52152-2141

Fax: (43-1) 52152-2829

E-mail: [team.z@bmgj.gv.at](mailto:team.z@bmgj.gv.at)

Conoscenze linguistiche: tedesco e inglese.

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Il modulo di domanda (modulo standard di cui all'allegato I) può essere compilato in inglese e in tedesco.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

I documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, non sembra siano ancora previsti dal diritto austriaco.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

Il certificato (modulo standard di cui all'allegato I) può essere compilato in tedesco e in inglese.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

Non esiste un importo forfettario da pagare.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

La repubblica d'Austria non intende opporsi all'utilizzo sul suo territorio della facoltà di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

La comunicazione o la notifica diretta di atti giuridici da parte di funzionari ministeriali, funzionari o di altre persone competenti dello Stato membro richiesto non sono autorizzate dal diritto austriaco.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

Il giudice austriaco possono, fatto salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, decidere alle condizioni previste al paragrafo 2.

La Repubblica d'Austria non fissa alcun termine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, ultimo comma per il deposito di una domanda intesa a rimuovere la preclusione.

Ultimo aggiornamento: 17/07/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Polonia**

NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

Si indica come organo il tribunale circondariale (*sąd rejonowy*) che ha competenza territoriale per la notifica degli atti processuali.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

Gli atti possono essere inviati unicamente a mezzo postale.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Il formulario tipo può essere compilato in polacco, inglese o tedesco.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

Ministerstwo Sprawiedliwości

(Ministero della giustizia)

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

(Servizio per il patrocinio gratuito e del diritto europeo)

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

Tel./fax: +48 22 6280949

Conoscenze linguistiche: polacco, inglese, tedesco.

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Lingue in cui è possibile compilare il formulario tipo indicate nell'allegato I del regolamento: polacco, inglese e tedesco.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

Nel diritto polacco non esiste un termine dato per la notifica di un atto.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

Lingue in cui è possibile compilare il formulario tipo indicate nell'allegato I del regolamento: polacco, inglese e tedesco.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

La notifica degli atti è gratuita.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

La Polonia si oppone alla notifica mediante agenti diplomatici o consolari sul proprio territorio, eccetto nel caso in cui l'atto debba essere notificato a un cittadino dello Stato membro d'origine.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

La Polonia si oppone alla notifica degli atti giudiziari sul proprio territorio in applicazione di tale disposizione.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

Una domanda intesa a rimuovere la preclusione, introdotta oltre un anno dopo la data della pronuncia della sentenza, sarà esaminata esclusivamente in via eccezionale.

#### **Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2**

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Portogallo**

NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

## Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

In Portogallo gli **organi mittenti** sono i seguenti:

- i tribunali distrettuali (*Tribunais Judiciais de Comarca*)
- i conservatori (*Conservadores*);
- i notai (*Notários*);
- gli ufficiali giudiziari (*Agentes de execução*);
- i rappresentanti processuali (*Mandatários Judiciais*).

## Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Il Portogallo designa come **organi riceventi**:

- il giudice avente competenza generica o il tribunale civile locale, se esiste, presso il tribunale circoscrizionale competente; e
- gli ufficiali giudiziari (OSAE - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução):

Rua Artilharia Um, 63

1250-083 Lisbona

tel.: (351) 21 389 42 00

fax: (351) 21 353 48 70

e-mail: [geral@osae.pt](mailto:geral@osae.pt)

<http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1>

## Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Gli atti possono essere inviati per posta.

## Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

Il Portogallo accetta i formulari compilati in portoghese, inglese e spagnolo.

## Articolo 3 - Autorità centrale

In Portogallo l'organo centrale è la direzione generale dell'amministrazione della giustizia (*Direcção-Geral da Administração da Justiça*).

Direzione generale dell'amministrazione della giustizia

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Tel. (351) 21 790 62 00 - (351) 21 790 62 23

Fax (351) 211545100/60

E-mail: [correio@dgaj.mj.pt](mailto:correio@dgaj.mj.pt)

Website: <http://www.dgaj.mj.pt/>

Lingue parlate : portoghese, spagnolo, francese e inglese.

## Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Il Portogallo accetta i formulari compilati in portoghese, inglese e spagnolo.

## Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, l'articolo 323 del codice civile portoghese stabilisce che il termine per la prescrizione è sospeso cinque giorni dopo l'istanza di notifica nei casi in cui non sia stato possibile notificare gli atti per motivi non imputabili a colui che richiede la notifica.

## Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Il Portogallo accetta i certificati compilati in portoghese, inglese e spagnolo.

## Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

In genere la notifica di atti giudiziari da parte di un altro Stato membro non comporta il pagamento di oneri o costi se gli atti sono inviati agli organi giurisdizionali.

Tuttavia, nel caso in cui gli atti siano notificati di persona da un funzionario della cancelleria o da un ufficiale giudiziario, sono previste le seguenti spese:

1. Ufficiali giudiziari.

Nel caso in cui la notifica sia stata effettuata: 76 euro

Qualora la notifica non sia stata effettuata (ad esempio nel caso in cui la persona alla quale si doveva notificare l'atto non era residente all'indirizzo indicato o l'indirizzo non esisteva): 50,50 euro

2. Funzionari della cancelleria.

Nel caso in cui la notifica sia stata effettuata: 51 euro

Qualora la notifica non sia stata effettuata (ad esempio nel caso in cui la persona alla quale si doveva notificare l'atto non era residente all'indirizzo indicato o l'indirizzo non esisteva) nulla è dovuto.

## Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Il Portogallo non ammette la notifica da parte di un altro Stato membro di atti giudiziari o stragiudiziali attraverso i canali consolari o diplomatici a meno che la persona alla quale dev'essere notificato l'atto sia un cittadino dello Stato membro d'origine.

## Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

Il diritto portoghese non permette la notifica diretta come prevista all'articolo 15 del regolamento.

## Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Nonostante quanto previsto all'articolo 19, paragrafo 1, i giudici portoghesi possono emettere una sentenza nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2 di questo articolo.

In base all'articolo 19, paragrafo 4, in Portogallo le domande di rimessione in termini per presentare appello devono essere depositate entro un anno dalla data della decisione impugnata. Le domande non saranno ricevibili dopo tale data.

## Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2

Accordi ai quali partecipano Stati membri, come segue.

- Accordo tra la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna sulla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile del 19 novembre 1997.

Altri accordi ai quali il Portogallo partecipa.

- Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria con l'Angola del 30 agosto 1995.

- Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria con la Repubblica di Capo Verde del 2 febbraio 2003.

- Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria con la Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese del 1° luglio 2001.

- Accordo di cooperazione giudiziaria con la Guinea Bissau del 5 luglio 1988.
- Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria con Mozambico del 12 aprile 1990.
- Accordo giudiziario con São Tomé e Príncipe, del 23 marzo 1976.

Ultimo aggiornamento: 05/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Romania**

**NBI Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.**

**Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)**

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

**Per quanto riguarda gli atti giudiziari:** le autorità rumene che possono trasmettere atti o documenti sono tutti gli organi giurisdizionali rumeni abilitati a notificare o a comunicare atti giudiziari direttamente alle autorità atte alla ricezione degli Stati membri dell'Unione europea: i tribunali di primo grado, i tribunali quando giudicano in secondo grado, le corti d'appello, la Suprema Corte di cassazione e di giustizia.

**Per quanto riguarda gli atti extragiudiziali:** notai, ufficiali giudiziari e altri soggetti abilitati a notificare o a comunicare atti all'estero trasmettono le domande tramite i tribunali di primo grado nel cui circondario si trova la loro sede (articolo 32, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 189/2003 relativa all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale).

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

L'autorità rumena abilitata a ricevere le istanze di comunicazione e di notifica di atti giudiziari e stragiudiziali degli Stati membri dell'Unione europea è l'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione il destinatario ha la sede o il domicilio (articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 189/2003 relativa all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale)

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

La posta e il fax sono gli strumenti tecnici utilizzati per la ricezione delle istanze e degli atti che li accompagnano.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

La Romania ammette che i formulari standard della domanda siano compilati in inglese e in francese (oltre che in rumeno)..

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale rumena è il Ministero della Giustizia.

Ministero della Giustizia

Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară (direzione del diritto internazionale e della cooperazione giudiziaria)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 București cod 050741

Tel.: +40372041077; Fax: +40372041079

Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială (servizio di cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale)

Tel.: +40372041083; Tel.: +40372041218; Fax: +40372041079, +40372041084

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

La Romania ammette che i formulari standard della domanda siano compilati in inglese e in francese (oltre che in rumeno).

La posta e il fax sono gli strumenti tecnici utilizzati per la ricezione delle istanze e degli atti che li accompagnano.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

L'articolo 183 del codice di procedura civile regolamenta gli atti presentati presso la posta, i servizi specializzati di corriere, le unità militari o i luoghi di detenzione.

Gli atti processuali presentati entro il termine previsto dalla legge con lettera raccomandata presso un ufficio postale o a mezzo un servizio di corriere rapido o un servizio specializzato di comunicazione e di notifica si considerano trasmessi entro i termini.

Analogamente gli atti presentati dalla parte interessata entro il termine previsto dalla legge presso l'unità militare o l'amministrazione del luogo di detenzione dove questa si trova si considerano trasmessi entro i termini.

La ricevuta dell'ufficio postale, nonché la registrazione o l'attestazione rilasciata, a seconda dei casi, dal servizio di corriere rapido, dal servizio specializzato di comunicazione e di notifica, dall'unità militare o dall'amministrazione del luogo di detenzione, relativamente all'atto presentato, fungono da prova della data della presentazione dell'atto da parte della parte interessata.

Conformemente all'articolo 192, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 199, primo comma, del codice di procedura civile, il processo inizia con la registrazione della domanda presso l'organo giurisdizionale. L'atto introduttivo, presentato di persona o attraverso un rappresentante, giunto per posta, corriere, fax o scannerizzato e trasmesso a mezzo posta elettronica o come documento elettronico, è registrato e riceve una data certa mediante l'applicazione del timbro d'entrata.

Conformemente all'articolo 2, punti 18, 10 e 11 e all'articolo 30, punto 6, del decreto di emergenza n. 13/2013 in materia di servizi postali, per servizio di posta raccomandata si intende il servizio postale le cui caratteristiche consistono nel predisporre una garanzia forfettaria contro i rischi di perdita, furto, distruzione totale o parziale o di danneggiamento della raccomandata e nel fornire, su richiesta, dopo che l'invio è stato consegnato, una prova della presentazione dell'invio di corrispondenza o della consegna al destinatario, senza conferma scritta di quest'ultimo.

Per invio di corrispondenza si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente nella corrispondenza stessa o nell'involucro.

La data di deposito dell'invio di corrispondenza è la data in cui esso è stato ritirato. Le disposizioni dell'articolo 183 della legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile, ripubblicata, e successive modificazioni e integrazioni, restano applicabili.

*La data di presentazione è la data in cui l'invio postale è stato raccolto da parete dei punti di accesso, se questo è stato raccolto prima dell'ultima operazione di ritiro di invii postali stabilita per il punto di accesso relativo. Se la raccolta avviene dopo tale termine, si considera data dell'invio postale la data del giorno lavorativo successivo a quello della raccolta da parte dei punti di accesso.*

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

La Romania ammette che l'attestazione (o relata) dell'atto notificato o comunicato sia trasmesso in inglese e in francese (oltre che in rumeno).

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

Gli atti processuali sono notificati o comunicati gratuitamente, d'ufficio, da parte degli ufficiali giudiziari dell'organo giurisdizionale competente o da un altro funzionario incaricato da quest'ultimo e, qualora ciò non sia possibile, per posta, per lettera raccomandata, con contenuto dichiarato e con avviso di

ricezione, in busta chiusa, a cui sono allegati l'avviso di ricezione/la relata e una comunicazione. Su istanza della parte interessata e a sue spese, gli atti processuali possono essere notificati o comunicati dagli ufficiali giudiziari dell'organo giurisdizionale o dai servizi di corriere espresso (articolo 154, commi 1, 4 e 5 del Codice di procedura civile). Gli onorari degli ufficiali giudiziari sono compresi tra 20 e 400 lei. (V. l'ordinanza del Ministero della giustizia n. 2550/14. 11.2006 relativa all'approvazione degli onorari minimi e massimi per i servizi prestati dagli ufficiali giudiziari).

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

La Romania dichiara che gli agenti diplomatici e consolari stranieri non sono autorizzati a notificare o a comunicare atti giudiziari o stragiudiziali sul territorio rumeno, salvo che il destinatario dell'atto sia un cittadino dello Stato che rappresentano.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

La Romania si oppone alla possibilità di notifica o di comunicazione diretta, prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, gli organi giurisdizionali rumeni possono pronunciarsi solo se tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

L'istanza per la rimessione in termini di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento, può essere proposta entro un anno dall'emissione della decisione.

#### **Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2**

Non applicabile.

Ultimo aggiornamento: 26/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Slovenia**

NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

Gli organi mittenti sono: i tribunali circondariali (*okrajna sodišča*), i tribunali distrettuali (*okrožna sodišča*), il tribunale sociale e del lavoro (*delovno in socialno sodišče*), il tribunale amministrativo (*upravno sodišče*), i tribunali superiori (*višja sodišča*), la corte suprema (*Vrhovno sodišče*), la corte costituzionale (*Ustavno sodišče*) e l'ufficio del procuratore generale (*državno odvetništvo*).

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

Tutti i tribunali regionali sono organi riceventi.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

La Slovenia accetta i moduli standard compilati in sloveno o in inglese.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

Ministrstvo za pravosodje (ministero della Giustizia)

Župančičeva 3

SL0-1000 Lubiana

Telefono: +386 1369 53 42

Fax: +386 1369 57 83

E-mail: [gp.mp@gov.si](mailto:gp.mp@gov.si)

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

La Slovenia accetta i moduli standard compilati in sloveno o in inglese.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

Il diritto sloveno non prevede che un atto debba essere notificato o comunicato entro un dato termine.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

La Slovenia accetta i certificati compilati in sloveno o in inglese.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

La Slovenia non si oppone alla notificazione o alla comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari, alle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafo 1.

La Slovenia si oppone alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari alle persone residenti in Slovenia, tramite agenti diplomatici o consolari di altri paesi, a meno che la notificazione o la comunicazione dell'atto non sia diretta a un cittadino dello Stato membro da cui proviene il documento.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

Il diritto sloveno non consente la notificazione o comunicazione diretta.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

Nonostante le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, il giudice può decidere benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna se sussistono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro il termine di un anno a decorrere dal momento della pronuncia della decisione.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Slovacchia**

NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

Le autorità slovacche accettano istanze scritte per la notifica di atti in formato cartaceo.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, la Repubblica slovacca accetta i formulari compilati in slovacco, in ceco e in inglese.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [ministero della giustizia della Repubblica slovacca]

Odbor medzinárodného práva súkromného [direzione diritto internazionale privato]

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421) 2 888 91 258

Fax: (421) 2 888 91 604

email: [civil.inter.coop@justice.sk](mailto:civil.inter.coop@justice.sk)

Internet: <https://www.justice.gov.sk>

Lingue accettate: slovacco, ceco, inglese, francese, tedesco.

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Ai sensi dell'articolo 4, la Repubblica slovacca accetta i formulari compilati in slovacco, in ceco e in inglese.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

La Repubblica slovacca non prevede alcunché relativamente agli articoli 8, paragrafo 3 e 9, paragrafo 2, in quanto l'ordinamento slovacco non stabilisce che taluni atti siano notificati entro un particolare termine come previsto dai suddetti articoli.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

Ai sensi dell'articolo 10, la Repubblica slovacca accetta i formulari compilati in slovacco, in ceco e in inglese.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

Gli atti vengono notificati in linea di principio dall'organo giurisdizionale che ha ricevuto la richiesta. Tuttavia, in base a determinate circostanze un giudice può incaricare un funzionario alle dipendenze dell'organo giurisdizionale di notificare gli atti. Nel caso in cui si tratti di un ufficiale giudiziario la tariffa per la notifica è fissata a 6,64 euro.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

La Repubblica slovacca non prevede che la notifica di atti processuali sia eseguita da agenti diplomatici o consolari, a meno che gli atti siano notificati a cittadini dello Stato membro in cui gli atti sono stati creati

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

Il diritto slovacco non permette che gli atti processuali siano notificati direttamente dall'estero a persone che sono parti in un procedimento giudiziario mediante funzionari degli organi giurisdizionali, pubblici ufficiali o altre persone competenti nella Repubblica slovacca.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, la Repubblica slovacca dichiara che, nonostante le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, un giudice può emettere una sentenza anche se non è stato ricevuto un certificato di notifica o di consegna, qualora tutte le condizioni stabilite in tale disposizione siano state soddisfatte.

#### **Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2**

Non pertinente

Ultimo aggiornamento: 01/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Finlandia**

NB! Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

Gli organi mittenti sono rappresentati dai kärjäoikeudet (tribunali distrettuali), dal markkinaoikeus, (tribunale commerciale), dalle hovioikeudet (Corti d'appello), dalla korkein oikeus (Corte suprema), dall'Ufficio delle esecuzioni forzate (ulosottolaitos) e dal ministero della Giustizia.

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: possono essere trasmessi per posta, fax o e-mail.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Lingue che possono essere utilizzate per la compilazione del modulo standard: finlandese, svedese e inglese.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'organo centrale è il Ministero della giustizia.

Oikeusministeriö (Ministero della giustizia)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Governo)

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: [central.authority@om.fi](mailto:central.authority@om.fi)

Gli atti possono essere trasmessi per posta, fax o e-mail.

Lingue: finlandese, svedese e inglese.

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Il modulo per la domanda può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la Finlandia comunica alla Commissione che non applicherà le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Nell'attuale modulo le disposizioni di cui al suddetto articolo non hanno un significato plausibile dal punto di vista dell'ordinamento giuridico del paese e pertanto non possono essere applicate in pratica in Finlandia.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

Il certificato può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

Nessun costo viene addebitato all'organo mittente straniero per la notificazione degli atti.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

La Finlandia non è contraria a questo tipo di notificazione.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

La Finlandia non è contraria a questo tipo di notificazione.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

Poiché la Finlandia non procede alla notificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, gli organi giurisdizionali finlandesi non possono pronunciarsi nei casi previsti all'articolo 19, paragrafo 2. Di conseguenza, non occorre procedere alla notificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Ultimo aggiornamento: 07/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Svezia**

NBI Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

Gli organi giurisdizionali, le agenzie pubbliche svedesi di recupero forzato e le altre autorità svedesi incaricate di comunicare o notificare atti per le cause in ambito civile e commerciale.

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

Gli atti possono essere ricevuti per posta, fax o in qualsiasi altro modo previo accordo nella particolare fattispecie. Si possono prendere contatti anche per telefono.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Lingua svedese o inglese.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

I formulari possono essere compilati in svedese o in inglese.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

N/A

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

I formulari per comunicazioni o notifiche possono essere compilati in svedese o in inglese.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

La Svezia non prevede il pagamento di diritti per i servizi resi da un ufficiale giudiziario o altra persona competente.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

La Svezia accetta la notifica o la comunicazione di atti tramite agenti diplomatici o consolari.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

Il diritto svedese prevede in certi casi che per una persona che è parte in un procedimento giudiziario sia autorizzata la notifica o la comunicazione immediata di atti nell'ambito di alcune cause da parte di un funzionario o di altra persona competente.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

I giudici svedesi non sono autorizzati a pronunciare sentenze nel caso in cui le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, siano soddisfatte, ma non siano soddisfatte quelle di cui all'articolo 19, paragrafo 1. La Svezia non aderisce alla dichiarazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

#### **Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2**

Convenzione nordica del 26 aprile 1974 relativa all'assistenza giudiziaria per comunicazione o notifica o per ottenere prove (SÖ 1975:42).

Ultimo aggiornamento: 16/01/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Inghilterra e Galles**

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

L'organo che trasmette gli atti è l'High Court - Queens Bench - Foreign Process Section (sezione procedimenti stranieri).

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

L'organo che riceve gli atti è l'High Court - Queens Bench - Foreign Process Section (sezione procedimenti stranieri).

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

Gli atti saranno trasmessi per fax e per posta.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Il formulario standard sarà accettato in inglese e in francese.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16



Royal Courts of Justice  
Strand  
London WC2A 2LL  
Regno Unito  
Tel.:  
+44 20 7947 6691  
+44 20 7947 7786  
+44 20 7947 6488  
+44 20 7947 6327  
+44 20 7947 1741  
Fax: +44 870 324 0025

Email: [foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk](mailto:foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk)

Sito web: <https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence>

Notifiche e comunicazioni saranno effettuate per posta, fax, e-mail e telefono e l'organo centrale sarà responsabile per le traduzioni.

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Oltre all'inglese, il Regno Unito accetta i moduli standard compilati in francese.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

Il Regno Unito intende derogare rispetto a tali disposizioni in base al fatto che la complessità del suo ordinamento (riguardo ai termini e alle scadenze) in definitiva verrebbe accentuata da questo articolo. È importante che la data della notifica sia individuata con certezza, in quanto determina il momento a partire dal quale una parte può chiedere di emettere una sentenza con la controparte dichiarata contumace. Il Regno Unito non ritiene che la ratio precisa di tale disposizione (e i suoi effetti in pratica), sia sufficientemente chiara; pertanto ciò potrebbe creare potenzialmente ulteriore confusione. Di conseguenza, il Regno Unito ritiene che tale questione debba essere lasciata all'interpretazione dell'ordinamento nazionale, almeno fino a quando non ci sarà la possibilità di valutare la funzionalità di tale meccanismo negli altri Stati membri in base all'attuazione del regolamento.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre all'inglese, il Regno Unito accetta i certificati compilati in francese.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

Non ci sono costi da sostenere per le notifiche.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

Il Regno Unito non intende opporsi all'esercizio nel suo territorio del diritto di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

Inghilterra e Galles si oppongono alla possibilità di notifica diretta di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

In base alle disposizioni esistenti di cui alla Convenzione dell'Aia, i giudici del Regno Unito (nonostante le disposizioni del paragrafo 1) possono emettere sentenze se vengono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2.

I termini entro i quali, a partire dalla pronuncia, deve essere presentata la domanda per la rimessione in termini prevista al paragrafo 4 sono i seguenti: nel caso in cui il giudice contempra la possibilità di annullare una sentenza pronunciata in contumacia, dovrà assicurarsi che la domanda di annullamento sia stata presentata nei tempi più brevi possibili.

Ultimo aggiornamento: 29/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Notificazione e comunicazione degli atti - Scozia**

##### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

Gli organi riceventi sono i *messenger-at-arms* (ufficiali giudiziari presso la *Session Court*). L'elenco dei *messenger-at-arms* è disponibile sul sito della *Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers* (SMASO): [SMASO](#)

##### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

Gli organi riceventi sono i *messenger-at-arms* (ufficiali giudiziari presso la *Session Court*). L'elenco dei *messenger-at-arms* è disponibile sul sito della *Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers* (SMASO): [SMASO](#)

##### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

I documenti saranno trasmessi a mezzo fax o per posta.

##### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Inglese

##### **Articolo 3 - Autorità centrale**

Scottish Government  
Central Authority & International Law Team  
St Andrew's House (GW15)  
Edinburgh  
EH1 3DG  
Tel.: +44 131 244 4829  
Fax: +44 131 244 4848  
E-mail: [Finbarr.Lee@gov.scot](mailto:Finbarr.Lee@gov.scot)

##### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

I moduli devono essere trasmessi in inglese.

##### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

Il Regno Unito intende derogare a queste disposizioni, in quanto la complessità della sua legislazione sui limiti e sulla prescrizione sarebbe ulteriormente aumentata da questo articolo. È importante che la data di notificazione o comunicazione possa essere individuata con certezza, in quanto determina il termine a partire dal quale una parte può richiedere una decisione in contumacia. Il Regno Unito ritiene che il significato esatto della disposizione e la sua applicazione prevista nella pratica non siano sufficientemente chiari; tale disposizione potrebbe pertanto aumentare il rischio di confusione. Di conseguenza,

il Regno Unito ritiene che sia meglio lasciare la questione alla legislazione nazionale, almeno fino a quando non abbia avuto l'opportunità di valutarne il funzionamento nella pratica in altri Stati membri a seguito dell'attuazione del regolamento.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre all'inglese, il Regno Unito accetta i certificati compilati in francese.

#### **Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione**

Spese di notificazione o di comunicazione da parte dei *messenger-at-arms*: i) 142,51 GBP per la notificazione o la comunicazione di persona; ii) 45,40 GBP per la notificazione o la comunicazione a mezzo posta. A fini di chiarezza, le spese per la notificazione o la comunicazione a mezzo posta non si applicano alla notificazione o alla comunicazione di cui all'articolo 14. Gli importi delle spese sono IVA esclusa.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

La Scozia non si oppone all'esercizio sul suo territorio del diritto conferito dall'articolo 13, paragrafo 1.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

La Scozia non si oppone alla possibilità di notificazione o comunicazione diretta prevista dall'articolo 15, paragrafo 1.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

Conformemente alla disposizione vigente della convenzione dell'Aia, gli organi giurisdizionali scozzesi, in deroga al paragrafo 1, possono pronunciarsi se tutte le condizioni del paragrafo 2 sono soddisfatte.

Termine entro il quale, a decorrere dalla pronuncia della decisione, la domanda di rimuovere la preclusione prevista dal paragrafo 4 deve essere presentata: entro e non oltre un anno dalla data della sentenza. Tale termine sarebbe conforme alla convenzione dell'Aia e è il periodo previsto dalle norme relative agli organi giurisdizionali scozzesi.

Ultimo aggiornamento: 02/12/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

### **Notificazione e comunicazione degli atti - Gibilterra**

#### **Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti**

L'**organo mittente** è il cancelliere della Corte suprema di Gibilterra (*Supreme Court of Gibraltar*).

Le comunicazioni da tramettere all'organo mittente devono essere inviate attraverso:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: [✉ ukgglu@fco.gov.uk](mailto:ukgglu@fco.gov.uk)

#### **Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi**

L'**organo ricevente** è il cancelliere della Corte suprema di Gibilterra (*Supreme Court of Gibraltar*).

Le comunicazioni da tramettere all'organo ricevente devono essere inviate attraverso:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: [✉ ukgglu@fco.gov.uk](mailto:ukgglu@fco.gov.uk)

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti**

I documenti saranno trasmessi a mezzo fax o per posta.

#### **Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I**

Il modulo uniforme può essere accettato in inglese e in francese.

#### **Articolo 3 - Autorità centrale**

The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar

Supreme Court,

Law Courts

277 Main Street

Gibilterra

Tel.: +350 200 78808

Fax: +350 200 77118

Le comunicazioni ufficiali per l'autorità centrale sono indirizzate al cancelliere all'indirizzo di cui sopra ma devono essere inviate a:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: [✉ ukgglu@fco.gov.uk](mailto:ukgglu@fco.gov.uk)

Le comunicazioni avvengono per lettera, fax, posta elettronica o telefono e l'organo centrale è responsabile del controllo delle traduzioni.

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Oltre all'inglese, il Regno Unito accetta i moduli di richiesta uniformi compilati in francese.

#### **Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto**

Il Regno Unito intende derogare a queste disposizioni, in quanto la complessità della sua legislazione sui limiti e sulla prescrizione sarebbe ulteriormente aumentata da questo articolo. È importante che la data di notificazione o comunicazione possa essere individuata con certezza, in quanto determina il termine a partire dal quale una parte può richiedere una decisione in contumacia. Il Regno Unito ritiene che il significato esatto della disposizione e la sua applicazione prevista nella pratica non siano sufficientemente chiari; tale disposizione potrebbe pertanto aumentare il rischio di confusione. Di conseguenza, il Regno Unito ritiene che sia meglio lasciare la questione alla legislazione nazionale, almeno fino a quando non abbia avuto l'opportunità di valutarne il funzionamento nella pratica in altri Stati membri a seguito dell'attuazione del regolamento.

#### **Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

Il Regno Unito intende derogare a queste disposizioni, in quanto la complessità della sua legislazione sui limiti e sulla prescrizione sarebbe ulteriormente aumentata da questo articolo. È importante che la data di notificazione o comunicazione possa essere individuata con certezza, in quanto determina il termine a partire dal quale una parte può richiedere una decisione in contumacia. Il Regno Unito ritiene che il significato esatto della disposizione e la sua applicazione prevista nella pratica non siano sufficientemente chiari; tale disposizione potrebbe pertanto aumentare il rischio di confusione. Di conseguenza, il Regno Unito ritiene che sia meglio lasciare la questione alla legislazione nazionale, almeno fino a quando non abbia avuto l'opportunità di valutarne il funzionamento nella pratica in altri Stati membri a seguito dell'attuazione del regolamento.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

Il Regno Unito non intende opporsi all'esercizio sul suo territorio del diritto conferito dall'articolo 13, paragrafo 1.

#### **Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta**

Gibilterra non si oppone alla possibilità di notificazione o comunicazione diretta prevista dall'articolo 15, paragrafo 1.

#### **Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto**

Conformemente alla disposizione vigente della convenzione dell'Aia, gli organi giurisdizionali del Regno Unito, in deroga al paragrafo 1, possono pronunciarsi se tutte le condizioni del paragrafo 2 sono soddisfatte.

Termine entro il quale, a decorrere dalla pronuncia della decisione, la domanda di rimuovere la preclusione prevista dal paragrafo 4 deve essere presentata: quando esamina l'opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia, l'organo giurisdizionale deve valutare se la domanda del richiedente è stata presentata tempestivamente.

Ultimo aggiornamento: 10/12/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.